



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IL GIUDICE NEL MOTIVARE LA SENTENZA NON È TENUTO AD ESAMINARE SPECIFICAMENTE ED ANALITICAMENTE TUTTE LE QUESTIONI SOLLEVATE DALLE PARTI

- Sentenza del 04/03/2025, n. 628 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Gatti

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 039 ORDINE DELLE
QUESTIONI - IN GENERE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) -
Disamina specifica ed analitica di tutte le questioni sollevate dalle parti –
Necessità - Esclusione

Massima

In tema di motivazione della sentenza, il giudice, al fine di adempiere all'obbligo impostogli dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, conseguendone, pertanto, che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "*error in procedendo*", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è legittimo che il giudice motivi con approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.).

Rif. Normativi

- Disp. att. cod. proc. civ., art. 118



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 36

Conformità

- Cass., sez. 3, n. 26214 del 06/09/2022
- Cass., sez. 5, n. 11458 dell'11/05/2018
- Cass., sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019

Anno pubb.

- 2025